


Depositato in Data 12-11-2021

IL DIRIGENTE



SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIE, ARTIGIANATO  
E COMMERCIO



Relazione illustrativa alla Legge

**"NORME PER FACILITARE E SEMPLIFICARE L'AVVIO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE"**

Le odierne modifiche alla Legge sulle società si inseriscono all'interno di un più ampio e complessivo percorso mirato a semplificare l'attuale normativa che disciplina il settore societario, al fine precipuo di incentivarne e potenziarne lo sviluppo con effetti diretti sulla competitività del sistema paese.

La pluriennale stratificazione normativa ed alcune scelte non più al passo coi tempi, hanno infatti relegato la nostra Repubblica in una posizione tutt'altro che invidiabile nel raffronto competitivo con altri paesi. Il perdurare di questa condizione di scarsa competitività e vieppiù la diffusa percezione di un'eccessiva burocratizzazione ostativa all'attività d'impresa, si sono riverberate e si riverberano con effetti negativi sugli investimenti -soprattutto esteri- e costituiscono un rilevante pregiudizio la cui risoluzione non può ulteriormente procrastinarsi.

L'attuale intervento normativo si prefigge, dunque, non solo di ridurre i tempi tecnici di avvio dell'attività societaria, ma vieppiù di introdurre strumenti, talvolta totalmente innovativi, che amplino le possibilità operative di investimento.

Laddove possibile, infine, si sono resecaute tutte quelle disposizioni che a fronte di una formale parvenza di efficacia, ad un esame approfondito si sono rilevate del tutto inefficienti dal punto di vista sostanziale, costituendo in tal senso mero e censurabile esercizio burocratico.

Di seguito si enucleano sinteticamente le ragioni che hanno determinato la razionalizzazione delle disposizioni vigenti e la concomitante introduzione di nuovi istituti al fine di conseguire l'auspicata maggior competitività dell'intero comparto.

La presente relazione, nel toccare articolo per articolo, è limitata agli interventi di maggior impatto e a quelli che necessitano di spiegazioni rispetto alla lettera delle norme.

Art.1. La razionalizzazione e semplificazione dei requisiti di inidoneità, mira a coniugare il diritto di rango costituzionale della libertà d'impresa con la necessità di limitare tale diritto in presenza di elementi di effettiva gravità. A tal fine si è introdotto il parametro della concreta pena irrogata in luogo di quello ben più aleatorio della tipologia del misfatto, sottoponendo i casi di effettiva rilevanza all'ottenimento della piena riabilitazione, criterio quest'ultimo ritenuto di ben maggiore garanzia rispetto ai precedenti. In ciò continuando il nostro Paese a distinguersi dal resto dei paesi europei (compresa l'Italia) che non subordinano ordinariamente a requisiti di onorabilità la possibilità di acquisire partecipazioni o assumere cariche sociali.

Si auspica che tale indirizzo, se recepito, venga poi esteso alla normativa relativa alle licenze commerciali e ovunque i fini in tal modo oggi perseguiti risultassero meritevoli di attuazione determinandosi così una definizione univoca di soggetto inidoneo all'interno dell'ordinamento.

Art.2. Si sono precisati i dati che devono essere iscritti nel Registro, introducendo un elenco tassativo idoneo a resecare in radice ogni possibile disomogeneità di iscrizione e conseguente annotamento di altre voci non espressamente previste.

Conformemente alla pubblica fede riservata al Registro, si è affermato il principio che il vaglio e l'iscrizione siano e debbano rimanere in capo alla pubblica amministrazione: la scelta è caduta sull'Ufficio Attività Economiche per le comprovate competenze e capacità, fermo restando che in caso di necessità verranno allo stesso destinate nuove professionalità. I tempi di iscrizione sono stati contingentati per la massima celerità nell'avvio delle attività economiche e nell'aggiornamento dei dati societari.

Art.3. Si è introdotta una particolare modalità di versamento dei conferimenti in denaro a mezzo fideiussione.

Il rilascio della fideiussione costituisce a tutti gli effetti ed è pertanto equiparato al versamento del capitale sociale in denaro: l'amministratore della società ne potrà conseguentemente disporre in ogni momento ai sensi di legge e secondo i principi amministrativo/contabili ordinari già previsti per i conferimenti in denaro. In tal senso, qualora necessario, potrà egli escutere in ogni momento la fideiussione, fermo restando la possibilità per il socio di evitarlo versando seduta stante in favore della società la corrispondente somma di denaro.



Essendo il rilascio della fideiussione a titolo di vero e proprio versamento di capitale definitivo, l'amministratore è obbligato ad escutere detta fideiussione in tempo utile prima della scadenza qualora la stessa non fosse rinnovata nei tempi previsti dalla norma.

L'introduzione di questo strumento, altamente innovativo, dovrebbe contemperare da un lato le esigenze del socio al minor esborso economico diretto, con quelle, sempre più sentite ed auspiccate, di una effettiva garanzia del capitale sociale anche nei confronti del ceto creditorio, in primis del pubblico erario, dall'altro costituire un volano per l'attività bancaria in un settore fino ad oggi del tutto insondato.

Art.4. Si è abolita l'anacronistica distinzione fra società "a pluralità di soci" e società a socio unico, che pertanto risultano oggi equiparate con riferimento al capitale sociale ed alle tempistiche di versamento dello stesso.

Art.5 Si è introdotta una deroga all'ammontare minimo del capitale sociale portato ad € 9.000,00. Tale diminuzione è stata subordinata all'indisponibilità delle somme versate, sempre al fine di contemperare gli opposti interessi già sopra meglio evidenziati. In particolare sono evidenti le finalità di incentivazione di tutte quelle attività imprenditoriali, soprattutto, ma non solo, giovanili, a forte valore aggiunto immateriale, che ben potranno beneficiare di tale disposizione.

Art.7. Al fine di semplificare l'avvio delle attività economiche si è previsto che la domanda di iscrizione nel Registro possa essere presentata indipendentemente dall'avvenuta registrazione dell'atto, essendo il notaio obbligato al pagamento della relativa imposta e pertanto senza pregiudizio per le pubbliche entrate.

Art.11. Sono state introdotte profonde innovazioni volte a consentire la partecipazione assembleare da remoto, rendendo definitiva la possibilità temporalmente prevista durante la crisi pandemica. Si ritiene infatti tale adeguamento conforme alle aspettative ed alle modalità operative oggi ritenute più avanzate e già adottate in altri paesi. L'intervento costituisce un primo passo nella direzione di una effettiva implementazione degli strumenti che le moderne tecnologie mettono e soprattutto metteranno in un tempo non lontano a disposizione degli utenti privati.

Art.12. E' stata introdotta la possibilità di tenere riunioni assembleari in teleconferenza, prevedendo la partecipazione da remoto tanto dei soci quanto delle cariche sociali.



Art.15. Si conferma che anche le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute con modalità da remoto dei loro componenti, con l'introduzione di norme più snelle rispetto alle attuali.

Art.16. La carica di Amministratore passa da una durata massima triennale, seppur rinnovabile, al tempo indeterminato, il tutto anche per ridurre le numerose, e a volte davvero inutili, attività di iscrizione nel Registro.

Art.17. La carica di Sindaco durerà al massimo tre mandati in ciò accogliendo le istanze degli Ordini professionali.

Ultimate le indicazioni e le specifiche dei singoli articoli, pare opportuno precisare che con posizione condivisa con le forze di maggioranza, è stato eliminato dal presente progetto di legge un articolo dedicato alla semplificazione del processo di adeguata verifica in materia societaria riferito in particolare alla fase di costituzione delle società e ciò in ragione della volontà di definire un intervento unitario in materia nei prossimi mesi che, tuttavia, dovrà prevedere precise linee di riforma e semplificazione della normativa in materia.

In particolare al fine di semplificare i processi di adeguata verifica e al contempo garantire il rispetto dei principi internazionali di sicurezza è indispensabile che i relativi obblighi possano essere ritenuti a basso profilo di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo purchè sia garantita la tracciatura di qualsiasi somma di denaro corrisposta o comunque trasferita e alla contestuale sussistenza dei seguenti ulteriori precisi e qualificanti elementi:

a) indici di rischio relativi a tipologie di soggetti quali:

1) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte a obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;

2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche;

3) soggetti residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della successiva lettera b);

b) indici di rischio geografico relativi alla registrazione, alla residenza o allo stabilimento in:

1) Repubblica di San Marino;

2) Stati membri dell'Unione Europea;

3) Paesi terzi alla UE dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

4) Paesi terzi alla UE che fonti autorevoli e indipendenti valutino essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;

5) Paesi terzi alla UE che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI.

Quanto sopra, da adottarsi, dunque, unitamente al più generale intervento in itinere riguardante le norme di prevenzione e quindi a contrasto del terrorismo e del riciclaggio e in particolare l'adeguata verifica da parte dei soggetti designati, sarà indispensabile al fine di avvicinare il nostro paese agli altri paesi anche europei, pur sempre nell'osservanza di quel principio di cautela e di totale rispetto delle direttive emanate tempo per tempo dagli organismi internazionali che ha e deve uniformare ogni intervento in materia.

Concludendo, le novità introdotte, pur di grande importanza, non rappresentano l'ultimo intervento in materia, essendo in gestazione l'introduzione di nuove tipologie societarie e la dematerializzazione degli atti societari attraverso l'introduzione e l'utilizzo della firma digitale e di quant'altro necessario per tale fine.

On.li Consiglieri, rimanendo a disposizione per le osservazioni e le delucidazioni che occorressero, si formula l'auspicio che la presente legge trovi il Vostro accoglimento.

Il Segretario di Stato

Fabio Righi

